



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI E-NOVIA S.P.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2026

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	3
3. OPERAZIONI ESENTI	7
4. PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
5. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	10
6. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	11
7. PRESIDI EQUIVALENTI	12
8. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	13
9. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE	13
10. DELIBERE QUADRO	14
11. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	14
11.1 Informativa periodica	14
11.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza	15
11.3 Informativa contabile periodica	15
11.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 MAR	15
12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA E DIFFUSIONE	16
13. MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA	16
ALLEGATO A	17

1. PREMESSA

- 1.1. La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da e-Novia S.p.A. (la “**Società**”, l’ “**Emittente**” o “**e-Novia**”), direttamente o per il tramite di Società Controllate (come *infra* definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.
- 1.2. La Procedura è adottata dalla Società in conformità con quanto previsto per gli emittenti con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).
- 1.3. Ai sensi dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base: (i) dell’articolo 10 del “*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*” approvato dalla Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010, di volta in volta vigente (il “**Regolamento OPC**”); e (ii) delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. applicabili agli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni su EGM (le “**Disposizioni**”).
- 1.4. La Società non è qualificabile come emittente titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 2-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).
- 1.5. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 novembre 2022, ed entrerà in vigore a partire dalla data di ammissione alle negoziazioni su EGM delle azioni ordinarie della Società.
- 1.6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento OPC, come applicabile alla Società in conformità al Regolamento Emittenti EGM, ed alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

2. DEFINIZIONI

Si riporta, di seguito, un elenco delle definizioni utilizzate nella presente Procedura. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Si precisa, che, per le definizioni sotto riportate, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

Amministratori:	indica i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.
Amministratori Coinvolti:	indica gli Amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società
Amministratore Delegato:	indica ciascun Consigliere di Amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

Amministratori Indipendenti:	indica gli Amministratori dotati dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società
Amministratori Non Correlati:	indica gli Amministratori diversi da una controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.
Assemblea:	indica l'assemblea degli azionisti della Società.
Azionisti Non Correlati:	indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.
Consiglio di Amministrazione:	indica il consiglio di amministrazione della Società.
Collegio Sindacale:	indica il collegio sindacale della Società.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato:	indica il comitato istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a) del Regolamento OPC, composto da n. 3 Amministratori Indipendenti, nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione per le finalità di cui alla Procedura. Qualora non vi siano almeno n. 3 Amministratori Indipendenti e Non Correlati, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.
Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard:	indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche:	indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno).
Interessi Significativi:	indica gli interessi ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della stessa Autorità). Si presumono sussistere Interessi Significativi quando: (i) la Parte Correlata – diversa da una Società Controllata o Collegata – detenga una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della Società Controllata o Collegata; (ii) la Parte Correlata – diversa da una Società Controllata o

Collegata – abbia comunque diritto a percepire utili in misura pari o superiore al 5% nella Società Controllata o Collegata. Qualora la Parte Correlata detenga una partecipazione o altri strumenti finanziari nella Società, l'interesse sarà significativo solo se il “peso” della partecipazione o dell'interesse nella Società Controllata o Collegata è proporzionalmente maggiore rispetto alla partecipazione nella Società; (iii) la Parte Correlata beneficia di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili), qualora l'Operazione abbia una incidenza diretta e significativa, sul raggiungimento degli obiettivi riferiti a tale Società Controllata o Collegata, previsti dal piano (o dallo strumento di remunerazione variabile).

Si precisa, in ogni caso, che: (i) non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate; (ii) non sussiste un Interesse Significativo in caso di adesione ad un accordo di consolidato fiscale, pur in presenza di altre Parti Correlate, allorché tale adesione trovi luogo a parità di condizioni reciproche.

MAR:

indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

Operazioni con Parti Correlate o Operazioni:

indicano le transazioni tra la Società e una Parte Correlata comportanti un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tra le Operazioni rientrano anche: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, fatto salvo quanto precisato all'Articolo 3 della Procedura.

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate:

indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate con Parti Correlate e sottoposte al preventivo esame o approvazione della Società.

Operazioni di Importo Esiguo:

indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna Operazione: i) Euro 50.000,00, nel caso di Operazioni concluse con persone fisiche; e ii) Euro

200.000,00, nel caso di Operazioni concluse con persone giuridiche.

Tali limiti sussistono anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

Operazioni di Maggiore Rilevanza:	indica le “ <i>operazioni di maggiore rilevanza</i> ”, come individuate sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 1 alle Disposizioni, la cui approvazione, quando non è di competenza dell’Assemblea, è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
Operazioni di Minore Rilevanza:	indica tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
Operazioni Esenti:	indica le Operazioni con Parti Correlate, di cui all’Articolo 3, alle quali non si applicano le disposizioni della Procedura.
Operazioni Ordinarie:	indica le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Società o delle Società Controllate e della connessa attività finanziaria. A titolo esemplificativo, sono Operazioni Ordinarie: le operazioni che - per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni e natura della controparte - rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività caratteristica della Società e/o dalle Società Controllate; ovvero le operazioni che - per ragioni industriali e/o strategiche - rientrano nell’ordinario svolgimento dell’attività effettuata dalla Società con le Società Controllate e/o rientrano nelle attività previste nel piano industriale strategico dalla Società.
Parte Correlata:	indica i soggetti individuati quali parti correlate dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come individuati nell’appendice al Regolamento OPC e riportati nell’Allegato A alla presente Procedura.
Presidi Equivalenti:	indica i presidi indicati nel successivo Articolo 7 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione.
Società Controllata:	indica un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità.
Società Collegata:	indica un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti

un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Procedura:	indica la presente <i>“Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di e-Novia S.p.A.”</i> .
Statuto:	indica lo statuto della Società.
Stretto Familiare:	indica quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, una persona nei loro rapporti con la Società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente; (b) i figli del coniuge o del convivente; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.
TUF:	indica il D.Lgs. n. 58/98.

3. OPERAZIONI ESENTI

3.1. In conformità all'articolo 7 delle Disposizioni, la disciplina prevista dalla presente Procedura non si applica alle seguenti Operazioni:

- a) deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione del comitato esecutivo (ove nominato);
- b) deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;
- c) deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- d) operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- e) le Operazioni di Importo Esiguo;
- f) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea, purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'articolo 114-*bis* del TUF;

- g) deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente articolo 3.1, lettere a) e b) della presente Procedura, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché di Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito integralmente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - h) Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, essendo esclusi gli obblighi informativi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società avrà cura di indicare la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione Ordinaria sia conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro (i) al Comitato o, se del caso, ai Presidi Equivalenti, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente. Il Comitato o, se del caso, i Presidi Equivalenti, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, verificano la corretta applicazione dei casi di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza Ordinarie e Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.; (ii) nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.
 - i) operazioni con o tra Società Controllate e alle operazioni con Società Collegate (ove esistenti), qualora non sussistano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
 - j) Operazioni urgenti di cui all'articolo 7, comma 6, delle Disposizioni, nei limiti e alle condizioni ivi previste;
 - k) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dall'Emittente per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.
- 3.2 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'articolo 17 della MAR.
- 3.3 Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 3 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'Articolo 9 della Procedura.

4. PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 4.1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM, la Società si avvale della facoltà di cui all'articolo 10 del Regolamento OPC di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente Articolo 4 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2. I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali Società Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o all'esecuzione di una determinata operazione devono preventivamente verificare se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, al registro delle Parti Correlate di cui all'Articolo 8. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente all'Amministratore Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.
- 4.3. Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, l'Amministratore Delegato, valuta tempestivamente se:
 - i) l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate ai sensi della Procedura; ovvero
 - ii) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui all'Articolo 3.
- 4.4. Nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in conformità con quanto previsto al successivo Articolo 5 (il "**Parere**"). Al fine del rilascio di tale Parere, al Comitato dovranno essere fornite, con congruo anticipo, adeguate preventive informazioni sull'Operazione oggetto di approvazione. Tale Parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 4.5. Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 4.6. Successivamente all'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente:
 - i) qualora la medesima sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 della MAR, la Società diffonde un comunicato stampa contenente altresì le informazioni indicate al successivo Articolo 11.4; e
 - ii) qualora la medesima sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società mette a disposizione del pubblico e di Consob un documento informativo, redatto nei termini e ai sensi di cui al successivo Articolo 11.2.

5. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 5.1. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate che non beneficiano dell'esenzione ai sensi della presente Procedura è rimessa alla competenza dell'Amministratore Delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del codice civile, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali Operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza; fermo restando che l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, quando non è di competenza dell'Assemblea, è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
- 5.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'Amministratore Delegato approva le Operazioni con Parti Correlate previo Parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla sua convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.3. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il relativo Parere motivato in materia, fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o a eseguire l'Operazione un'adeguata informativa sull'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, all'esito dell'istruttoria, siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dal Comitato deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato dovrà, inoltre, trasmettere all'organo competente a deliberare l'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione con Parti Correlate.
- 5.4. Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un Parere motivato in materia, l'Amministratore Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato stesso, fornendogli tutte le informazioni in suo possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui questo deve essere espresso il Parere. Il Comitato si costituirà e valuterà l'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 5.5. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta rispettando il limite di spesa pari al 5% del controvalore dell'Operazione, fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggiori limiti di spesa.
- Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e:
- a) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società;
 - b) la Società, le Società Controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società,

e indica le motivazioni per le quali tali relazioni sono considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

- 5.6. In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla sua convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il Parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 5.7. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'Assemblea.
- 5.8. In assenza di un motivato Parere favorevole del Comitato, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque realizzare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, qualora la medesima si approva dall'Assemblea e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, la maggioranza degli Azionisti Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, non esprima voto contrario all'operazione. La stessa disposizione si applica nel caso in cui, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

6. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1. Il Comitato Parti Correlate elegge tra i suoi componenti il Presidente e individua altresì quale dei suoi componenti è chiamato a svolgere le funzioni del presidente, anche per singole riunioni, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 6.2. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, ovvero su richiesta del Presidente del Comitato stesso.
- 6.3. I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 6.4. Il Comitato è costituito e funzionante in osservanza, tra l'altro, dei seguenti principi:
 - a) le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate e il Presidente ne dà informazione al primo Consiglio di Amministrazione utile;
 - b) nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'espletamento dei propri compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni nei limiti stabiliti dalla presente Procedura;

- c) alle riunioni del Comitato possono partecipare, previo invito del Comitato stesso e in relazione ai punti all'ordine del giorno, soggetti che non ne sono membri. Sono sempre invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale;
 - d) per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;
 - e) le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere e di poter trasmettere documentazione; in tal caso il Comitato si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente.
- 6.5. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica del corretto svolgimento e della concreta frequenza delle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.
- 6.6. Il Comitato valuta, con cadenza almeno triennale, la necessità di apportare eventuali modificazioni od integrazioni alla presente Procedura, in relazione, tra l'altro, ad eventuali mutamenti del quadro normativo e regolamentare, della prassi applicativa, nonché agli eventuali mutamenti nella compagine sociale e nell'assetto organizzativo della Società, e, se del caso, sottopone la proposta di aggiornamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione, che assume la relativa delibera secondo quanto previsto al successivo Articolo 13.

7. PRESIDI EQUIVALENTI

- 7.1. Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in composizione collegiale composto da tutti Amministratori Indipendenti, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti:
- i) il Parere è rilasciato da un Comitato in composizione collegiale composto da almeno n. 2 (due) Amministratori Non Correlati e Indipendenti ai sensi della presente Procedura;
 - ii) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto i) non possa trovare applicazione, il Parere è rilasciato da un Comitato composto da n. 1 (uno) Amministratore Non Correlato e Indipendente, n. 1 (uno) Amministratore Non Correlato e non esecutivo e n. 1 (uno) Sindaco Effettivo non correlato;
 - iii) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto ii) non possa trovare applicazione, il Parere è rilasciato dall'unico Amministratore Non Correlato e Indipendente; e
 - iv) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto iii) non possa trovare applicazione, il Parere è rilasciato dal Collegio Sindacale ovvero da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta

professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

8. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 8.1. La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura.
- 8.2. La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati dall'Amministratore Delegato della Società, d'intesa e con l'ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta, che avranno cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale, fermo restando l'obbligo delle Parti Correlate di comunicare in modo tempestivo la Società di eventuali aggiornamenti.
- 8.3. Il soggetto di cui all'Articolo 8.2 provvede a: (i) identificare le Parti Correlate della Società; e (ii) comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società, l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi della presente Procedura.
- 8.4. Gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente al soggetto di cui all'Articolo 8.2 qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

9. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 9.1. L'Operazione effettuata per il tramite di eventuali Società Controllate è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Società Controllate previo motivato Parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il Parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'Operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'Operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'Operazione.
- 9.2. Qualora l'Operazione da realizzarsi per il tramite della Controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

10. DELIBERE QUADRO

- 10.1. Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite Società Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere

quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

- 10.2. Alle deliberazioni aventi a oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente Articolo 5. Tali disposizioni non trovano, tuttavia, applicazione alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera quadro.
- 10.3. Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore a un anno e devono riferirsi a Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.4. L'Amministratore Delegato nominato dalla Società rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.
- 10.5. In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo Articolo 11.2 se il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 10.6. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo Articolo 11.2.

11. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1 Informativa periodica

- 11.1.1 L'Amministratore Delegato, con il supporto dei soggetti coinvolti nelle Operazioni e/o con il supporto degli Amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Società Controllate, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società una adeguata informativa sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente Articolo 10 e sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le Società Controllate.
- 11.1.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, nel caso di Operazioni eseguite e/o approvate pure in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione con il supporto dell'Amministratore Delegato, dei soggetti coinvolti nelle Operazioni e/o con il supporto degli Amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Società Controllate, predispone e mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è

ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito *internet* della Società

11.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 11.2.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, concluse anche per il tramite di Società Controllate, la Società predispone - ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM - un documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato 2 alle Disposizioni, cui sono allegati eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.
- 11.2.2. L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più Operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali - pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza - superino - ove cumulativamente considerate - almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 1 delle Disposizioni. Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi della Procedura.
- 11.2.3. Il documento informativo è pubblicato nei termini e nelle modalità indicate dall'articolo 2 delle Disposizioni.

11.3 Informativa contabile periodica

- 11.3.1 In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Società fornisce informazioni nella relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria intermedia e nel bilancio annuale relative relativamente a:
- singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

11.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 MAR

- 11.4.1 Qualora un'Operazione con Parte Correlata, conclusa anche per il tramite di eventuali Società Controllate, sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta

alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'Operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- se l'Operazione supera o meno gli indici di rilevanza identificati nell'Allegato 1 delle Disposizioni e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo del precedente Articolo 11.2.
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

11.4.2 La Società provvede in tal senso con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni privilegiate. Per informazioni sui suddetti obblighi di comunicazione si rinvia alla procedura adottata dalla Società in materia di gestione delle informazioni privilegiate.

12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA E DIFFUSIONE

12.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalle Disposizioni, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile.

13. MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

13.1 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'articolo 1, comma 3, delle Disposizioni di volta in volta vigenti.

13.2 La presente Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società.

ALLEGATO A

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
 - viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.